

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2349-A

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
E MINISTRO DEL TESORO  
(DINI)

E DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'AMBIENTE  
(BARATTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO  
(BRANCACCIO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(MANCUSO)

CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
E PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA  
(MASERA)

E CON IL MINISTRO DELLA DIFESA  
(CORCIONE)

---

Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101,  
recante norme urgenti in materia di lavori pubblici

---

*Presentato il 3 aprile 1995*

---

(Relatore: **Antonio BARGONE**)

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici.**

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici.**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« ART. 1. — (*Applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109*). — 1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono abrogati.

2. Il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è adottato entro il 30 settembre 1995 ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della citata legge n. 109 del 1994, coordinata con le modifiche apportate dal presente decreto, e dei decreti previsti dalla medesima legge n. 109 del 1994.

3. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, nonché le disposizioni del regolamento di cui al comma 2 con le modalità stabilite dal regolamento stesso.

4. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, nonché ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, che non fanno rinvio a norme del medesimo regolamento, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14, nonché le disposizioni legislative e regolamentari previgenti non incompatibili con la citata legge n. 109 del 1994. Le medesime disposizioni si applicano ai progetti affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione qualora il bando per l'appalto o per la concessione non sia pubblicato entro sei mesi dalla stessa data.

5. Ai progetti che siano affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, qualora il bando per l'appalto o per la concessione sia pubblicato entro sei mesi dalla stessa data, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti

fino alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonché gli articoli 1, 2, 6, 7, 9, 22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31, 31-bis, 35, 36, 37 e 38, comma 4, della citata legge n. 109 del 1994, come modificata dal presente decreto.

6. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 5, ai bandi e agli avvisi pubblicati tra la data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero alle aggiudicazioni o agli affidamenti intervenuti entro gli stessi termini, sono applicabili le disposizioni vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi provvedimenti.

7. Qualora alla redazione dei progetti provvedano gli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, per affidamento di progetto si intende l'incarico formale di predisposizione del progetto almeno di massima conferito ai predetti uffici da parte degli organi competenti.

8. Nel caso di trattativa privata, il termine relativo alla pubblicazione del bando di cui ai commi 4, 5 e 6 si intende riferito alla data di presentazione delle offerte.

9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

10. L'obbligo relativo alle comunicazioni di cui all'articolo 4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, decorre dal sessantesimo giorno successivo all'avvenuta comunicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Il termine di novanta giorni di cui all'articolo 31-bis, comma 1, della citata legge n. 109 del 1994, introdotto dall'articolo 9 del presente decreto, nel caso di riserve iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le modificazioni recate dagli articoli seguenti del presente decreto ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

« c) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: "31," è inserita la seguente: "31-bis," e al secondo periodo, dopo la parola: "14" è inserita la seguente: "17," »;

*dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:*

« c-bis) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese collegate o controllate nei limiti in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione";

c-ter) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. Ai fini dei commi 4 e 5 del presente articolo, per imprese collegate si intendono le imprese di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406”.

All'articolo 3:

al comma 1: alla lettera a), le parole: « entro 6 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

al comma 1, la lettera b) è soppressa;

al comma 1 lettera c), i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

2) alla lettera g), le parole: “le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all'articolo 16, comma 8” sono soppresse »;

« 3) è soppressa la lettera i);

al comma 1, lettera d), capoverso 7-bis, le parole: « in relazione a lavori connessi » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione a lavori strettamente connessi » e il capoverso 7-quater è soppresso.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — (Servizio di ispezione tecnico sui lavori pubblici). —

1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10, la lettera b) è soppressa;

b) il comma 13 è soppresso.

2. All'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Servizio di ispezione tecnico sui lavori pubblici al quale è preposto un dirigente generale di livello C. Esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alle professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. Sono fatte salve le competenze del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonché le competenze del nucleo ispettivo istituito dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni”.

All'articolo 4:

al comma 1, lettera c), capoverso 5, dopo le parole: « lavori pubblici di competenza statale » sono inserite le seguenti: « , o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, ».

*Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:*

« ART. 4-bis. — (*Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione*). — 1. All'articolo 7 i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, nell'ambito del proprio organico, un coordinatore unico delle fasi di formazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi oggetto del programma stesso, nonché un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso.

2. Il regolamento di cui all'articolo 3 determina i casi in cui il coordinatore unico può coincidere con il responsabile del procedimento di uno o più interventi. Il regolamento determina altresì l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo e tipologia ed i soggetti appaltanti individuano direttamente la figura professionale del *coordinatore unico e del responsabile del procedimento*. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo di un unico responsabile del procedimento per ogni singolo intervento può essere nominato un responsabile per ciascuna delle fasi di cui al comma 1.

3. Il coordinatore unico coordina l'attività dei responsabili dei singoli interventi ai fini della formazione del programma, dell'elaborazione dei progetti preliminari che ne costituiscono parte integrante, dell'istruttoria e delle osservazioni formulate in esito alla pubblicazione del programma; assume, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell'esecuzione del programma. Il coordinatore unico verifica altresì la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari.

4. Il coordinatore unico ed il responsabile del procedimento assicurano, per l'attività di rispettiva competenza, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure.

4-bis. Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti di cui al comma 4, fornisce al coordinatore unico i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del coordinatore stesso; segnala altresì tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi.

4-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3 disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i

compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

*4-quater.* In fase di prima applicazione della presente legge e per un periodo massimo di tre anni, qualora, per carenze di organico accertate e certificate dal coordinatore unico ed in relazione alle caratteristiche dell'intervento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), non siano in grado di svolgere le necessarie attività di supporto allo svolgimento dei compiti dello stesso coordinatore unico e dei responsabili dei singoli interventi, le predette attività di supporto possono essere affidate, con le procedure e le modalità previste dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti o a società di servizi esterni ai predetti soggetti aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che risultino accreditati dagli enti assicurativi che prestano la polizza di cui al comma *4-quinquies*. Al verificarsi delle condizioni di cui al presente comma, l'attività di direzione dei lavori deve essere affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato.

*4-quinquies.* Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce i limiti e le modalità per la prestazione, a carico delle amministrazioni e degli enti pubblici aggiudicatori, di premi per la stipulazione di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento delle attività di supporto a soggetti esterni alle amministrazioni e agli enti pubblici aggiudicatori, la prestazione di adeguata polizza assicurativa resta a carico degli stessi soggetti affidatari.

*4-sexies.* Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi necessari al fine della esecuzione dell'intervento, il responsabile del procedimento procede ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

*ART. 4-ter. — (Sospensione dalla partecipazione alle gare). — 1.* All'articolo 8, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati e gli atti adottati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri” ».

All'articolo 5:

al comma 1, lettera b), all'alinea, le parole: « sono aggiunti, in fine, i seguenti commi » sono sostituite dalle seguenti: « è aggiunto, in fine, il seguente comma »;

al comma 1, lettera b), il capoverso 4-ter è soppresso.

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-bis. — (Soggetti ammessi alle gare). — 1. All'articolo 10, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13”.

ART. 5-ter. — (Competenze dei consigli comunali e provinciali). — 1. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“ART. 15. — (Competenze dei consigli comunali e provinciali). — 1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: 'i piani finanziari ed i programmi' sono sostituite dalle seguenti: 'i piani finanziari, i programmi ed i relativi progetti preliminari'. Per l'approvazione dei programmi e dei relativi progetti preliminari può applicarsi l'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni e, nel caso di interventi di interesse statale, possono applicarsi le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383”.

ART. 5-quater. — (Attività di progettazione). — 1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

“ART. 16 — (Attività di progettazione). — 1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia



ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori".

ART. 5-quinquies. — (Redazione dei progetti). — 1. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"ART. 17. — (Redazione dei progetti). — 1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti, con assoluta priorità, dagli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori, dagli organismi tecnici di cui i medesimi enti e amministrazioni per legge possono avvalersi ovvero attraverso collaborazioni esterne nei casi di cui al comma 4.

2. I comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, i consorzi e gli enti di industrializzazione o di bonifica, possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti enti possono avvalersi, in qualità di stazioni appaltanti, dei provveditorati alle opere pubbliche sulla base di apposite convenzioni.

3. I progetti redatti dagli uffici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori e dagli organismi di cui al comma 1 sono firmati da dipendenti delle amministrazioni iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge. L'onere dell'iscrizione all'albo compete all'amministrazione. L'amministrazione definisce in sede di contrattazione collettiva decentrata le incentivazioni economiche al personale interessato alle attività di progettazione e a quelle di coordinamento di cui all'articolo 7.

4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori, accertata e certificata dal legale rappresentante dell'amministrazione, possono essere affidati a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società di ingegneria.

5. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce le modalità di rappresentanza e le responsabilità afferenti a ciascun soggetto, sia esso interno o esterno all'amministrazione, che partecipa alla progettazione ed alla realizzazione di un intervento.

6. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori,

valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale. A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

7. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria sono individuati nel regolamento di cui all'articolo 3, fermo il principio che l'attività di progettazione ed i singoli progetti devono essere eseguiti da uno o più professionisti iscritti negli appositi albi nominativamente indicati e personalmente responsabili.

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

9. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 ECU, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, il regolamento e le leggi regionali disciplinano le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti, esclusi i concessionari di lavori pubblici, devono rispettare, contemperando i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, le amministrazioni aggiudicatrici devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei *curricula* presentati dai progettisti.

12. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la possibilità di esperire un concorso di progettazione».

*Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:*

« ART. 6-bis. — (*Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici*). — 1. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice aventi per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:

- 1) sia prevalente la componente impiantistica o tecnologica;
- 2) riguardino lavori di manutenzione, ristrutturazione, recupero, restauro e scavi archeologici”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 326 del 1865, allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numero 1) del presente articolo, sono stipulati a corpo”;

c) al comma 5, le parole da: “ai restauri di beni” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “a manutenzione, ristrutturazione, recupero, restauro e scavi archeologici”;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici” ».

*All'articolo 7:*

*al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo e quarto periodo, le parole: « di oltre un quinto » sono sostituite dalle seguenti: « di oltre venti punti percentuali ».*

*Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 8-bis. — (Trattativa privata). — 1. All'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

a) lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 ECU, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qua-

lora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;

c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni”;

b) al comma 2, le parole: “all’Autorità” sono sostituite dalle seguenti: “all’Osservatorio”;

c) al comma 3, le parole: “di cui alla presente legge” sono soppresse;

d) al comma 6, le parole: “30 mila ECU, IVA esclusa” sono sostituite dalle seguenti: “200 mila ECU”.

ART. 8-ter. — (*Varianti in corso d’opera*). — 1. L’articolo 25 è sostituito dal seguente:

“ART. 25. — (*Varianti in corso d’opera*). — 1. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 3, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;

c) nei casi previsti dall’articolo 1664, secondo comma, del codice civile;

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all’Osservatorio e al progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle amministrazioni aggiudicatrici in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).

3. Non sono considerati varianti significative di cui al comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del

contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera *d*), eccedano il terzo dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del dieci per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto".

ART. 8-*quater*. — (*Garanzia fidejussoria*). — 1. All'articolo 30, al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi" ».

*Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:*

« ART. 9-*bis*. — (*Definizione delle controversie*). — 1. L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"ART. 32. — (*Definizione delle controversie*). 1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 dell'articolo 31-*bis* e l'affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.

2. Qualunque sia l'importo della controversia, i verbali di accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento dell'accordo sono trasmessi all'Osservatorio.

3. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione agli importi contestati, al numero e alla complessità delle questioni" ».

*Decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1995.*

### **Norme urgenti in materia di lavori pubblici.**

#### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di regolamentazione dei lavori pubblici e definizione delle regole per la trasparenza degli appalti e delle concessioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e della difesa;

**E M A N A**

il seguente decreto-legge:

#### **ARTICOLO 1.**

*(Applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109).*

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono abrogati.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 19, 24, 30, commi 1, 2, 3, 4, e 31, commi 2, 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, entrano in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18, commi 1 e 2, 20, 25, 27 e 30, commi 5, 6 e 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, entrano in vigore con il primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Salvo quanto previsto al comma 6, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 10, 11, 12, 26, comma 6, 28, 29, 32, 33 e 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che fanno espresso riferimento a norme regolamentari, entrano in vigore dal 1° gennaio 1996.

5. Il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è adottato entro il 30 settembre 1995 ed entra in vigore il 1° gennaio 1996.

6. Ai procedimenti il cui bando viene pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con esclusione di quelle la cui entrata in vigore sia stata differita dal presente articolo e di quelle che fanno espresso rinvio al regolamento di cui all'articolo 3, per le quali trova applicazione il comma 4. Fino alla scadenza dei termini indicati nei commi 2, 3 e 4, nelle materie disciplinate dagli articoli richiamati dai suddetti commi, si applicano le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dai seguenti articoli.

#### ARTICOLO 2.

*(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).*

1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola: « impianti » sono inserite le seguenti: « anche di presidio e difesa ambientale, »;

b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

« c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori. »;

c) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: « 14 » è inserita la seguente: « 17, ».

#### ARTICOLO 3.

*(Delegificazione).*

1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: « entro 6 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 1995 » e sono soppresse le parole: « e dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4 »; dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato. »;



b) al comma 5 è soppresso il secondo periodo;

c) al comma 6:

1) all'alinea dopo la parola: « legge » sono inserite le seguenti: « oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato »;

2) sono soppresse le lettere a) ed i);

3) alla lettera g) la parola: « 8 » è sostituita dalla seguente: « 6 »;

d) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7--bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.

7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.

7-quater. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, è emanato, nel rispetto dei principi della presente legge e dell'esigenza che le attività siano poste in essere da personale specializzato, apposito regolamento per la disciplina delle attività di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione e restauro dei beni di interesse storico-artistico. Contestualmente al regolamento e sulla base delle indicazioni contenute nello stesso, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e muro, nonché di superfici decorate, di monumenti architettonici e di materiali di scavo. ».

#### ARTICOLO 4.

*(Modifiche dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici).*

1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica,

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni. »;

b) al comma 4:

1) le parole: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio 1996 »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente:

« Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi. »;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditori regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore. »;

d) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 5-bis. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. ».

#### ARTICOLO 5.

*(Norme in materia di partecipazione alle gare).*

1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: « fino al 31 dicembre 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 1999 »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del comitato regionale.

4-ter. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori può disporre la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione della normativa di cui al primo periodo sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati e gli atti adottati in base alla normativa previgente. Successivamente all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri. ».

#### ARTICOLO 6.

*(Incentivi per la progettazione).*

1. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei preliminari di progetto, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario. ».

#### ARTICOLO 7.

*(Criteri di aggiudicazione e commissioni giudicatrici).*

1. All'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata, per i contratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione periodica e di

contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere a corpo posti e base di gara. Per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, in conformità di quanto specificato dall'articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Nei casi di aggiudicazione di lavori pari o superiori a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre un quinto della media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. A tal fine la pubblica amministrazione può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. ».

#### ARTICOLO 8.

*(Selezione dei concorrenti da invitare alle gare).*

1. L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« ART. 23 *(Selezione dei concorrenti da invitare alle gare).* — 1. Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando. ».

#### ARTICOLO 9.

*(Norme acceleratorie in materia di contenzioso).*

1. Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

« ART. 31-*bis* *(Norme acceleratorie in materia di contenzioso).* — 1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma

2, lettere *a)* e *b)*, in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.

3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.

4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. ».

#### ARTICOLO 10.

*(Copertura finanziaria).*

1. Il comma 7 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« 7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.040 milioni per l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l'anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

## ARTICOLO 11.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1995.

## SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro.*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno.*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia.*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.*

CORCIONE, *Ministro della difesa.*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO.